

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21925-2008 proposto da:

CLIENTE

- RICORRENTE -

CONTRO

BANCA

- INTIMATI -

avverso la sentenza n. 16740/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/09/2007
R.G.N. 6320/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il CLIENTE chiese al Giudice dell'esecuzione che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto di BANCA SPA a procedere esecutivamente nei suoi confronti.

All'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione il tribunale, con sentenza del 4.9.2007, rigettò l'opposizione all'esecuzione e dichiarò inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il CLIENTE.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^o. Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U.

1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolveva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7.4.2009 n. 8463; v. anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).

I motivi non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c..

Con il **PRIMO MOTIVO** il ricorrente denuncia illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione artt. 75, 83, 125, 156, 151, 480 e 492 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

I quesiti posti con il motivo, che attengono alla correttezza o meno della procura come rilasciata, non sono congruenti con la *ratio decidendi* della sentenza sul punto che ha dichiarato, da un lato che la censura concretizza un'opposizione agli atti esecutivi, e, dall'altro, che l'opposizione così proposta è inammissibile per tardività.

I quesiti non attaccano questa *ratio decidendi* limitandosi a riproporre le censure in ordine alla procura, già disattese dal giudice del merito.

Con il **SECONDO MOTIVO** si denuncia illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - natura non fondiaria dei

finanziamenti oggetto di causa - violazione dell'art. 1283 c.c.. Il quesito è il seguente: "Dica, l'Ecc.ma Corte adita se, nella fattispecie, i due contratti di finanziamento in questione possano inquadrarsi nella speciale normativa fondiaria, ovvero, in caso contrario, gli interessi convenzionali e di mora siano nulli e/o illegittimi per violazione dell'art. 1283 c.c.". Il quesito pecca di genericità e si risolve in una enunciazione di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell'impossibilità di enunciare un o i principi di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall'illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi). Peraltro, non sono neppure riprodotti i testi dei due contratti in questione così violando ulteriormente l'art. 366 c.p.c., n. 6 e l'art. 369 c.p.c., n. 4.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

Con il **TERZO MOTIVO** si denuncia illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108 in combinato disposto con la L. n. 24 del 2001 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c. - illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 5 per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'efficacia spiegata dallo *jus superveniens* nei rapporti in corso - illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o contraddittoria motivazione in sentenza, in relazione alla posizione del creditore intervenuto BANCA s.p.a.. I quesiti sono i seguenti: " Dica l'Ecc.ma Corte adita se gli interessi maturati nelle fattispecie contrattuali in oggetto, possano dirsi legittimi nella misura del 15,50% e 388% annuo, per il solo fatto di essere stati anteriormente pattuiti alla imperativa norma sull'usura, ma soprattutto se possano ritenersi efficaci ed esigibili per lo stesso motivo, seppure superiori ai limiti introdotti dalla norma imperativa sopravvenuta". *"Dica l'Ecc.ma Corte adita se la maturazione degli interessi, pur determinata da un titolo giudiziale passato in giudicato quale decreto ingiuntivo della BANCA S.P.A., possa ritenersi svincolata dalla disciplina sopravvenuta restrittiva, nel senso che la maturazione degli interessi debba avvenire nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo"*.

Si tratta di quesiti generici, senza riferimento alle peculiarità del caso concreto, non essendo neppure indicate con riferimento alle "fattispecie contrattuali in oggetto".

Le conseguenze sono quelle già viste di inammissibilità del motivo.

Peraltro, **il motivo sarebbe stato anche infondato sulla base del seguente principio di diritto:** "A seguito della norma di interpretazione autentica recata dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, **non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito**" (Cass. 13.5.2010 n. 11632; Cass. 22.4.2010 n. 9532).

Con il **QUARTO MOTIVO** si denuncia illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5

per omessa e/o contraddittoria motivazione in sentenza, in relazione alla non concessa c.t.u. contabile - necessarietà della stessa per la complessità dell'accertamento contabile richiesto - violazione dell'art. 61 e 116 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione.

Nella specie, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito rendono evidente l'insussistenza dei presupposti per disporre la consulenza richiesta ritenuta implicitamente non necessitata dagli elementi in possesso del giudicante.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*